

Statuto Ente Bilaterale

Statuto dell'Ente Bilaterale "AGRI.BI. ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA VERONESE"

Art. 1 - Costituzione e denominazione

In applicazione dell'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 25 maggio 2010 e dell'art. 34 del Contratto Provinciale di Lavoro stipulato il 17 ottobre 2012, tenuto conto della legge n. 30/2003 e del d.lgs. n. 276/2003, è costituito, per iniziativa delle Organizzazioni datoriali e sindacali agricole, quale emanazione di natura contrattuale, un Ente bilaterale senza fini di lucro denominato "AGRI.BI. ENTE BILATERALE PER L'AGRICOLTURA VERONESE".

Art. 2 - Sede e durata

L'Ente ha sede in Verona (VR), Via Sommacampagna n. 63 d/e.

L'Ente ha durata illimitata.

Art. 3 - Finalità e scopi

L'Ente non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

L'Ente ha i seguenti scopi:

- A. integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per le lavoratrici e i lavoratori nell'ambito del settore agricolo della Provincia di Verona in base ad accordi sindacali;
 - B. riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli della Provincia di Verona;
 - C. osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo della Provincia di Verona anche con riferimento alle pari opportunità;
 - D. adottare servizi e strumenti in favore di una maggio-re e migliore occupazione introducendo attività di servizi per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;
 - E. sostenere azioni e partecipare ad attività di contra-sto dei fenomeni di lavoro nero e sfruttamento del lavo-ro in agricoltura anche con il servizio di incontro trasparente tra domanda e offerta di lavoro;
 - F. promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore primario della Provincia di Verona;
 - G. promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro del settore primario nella Provincia di Verona.
 - H. effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
 - I. riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per l'assistenza contrattuale prevista dall'art. 35 del Contratto provinciale di lavoro;
 - L. esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali.
- Per l'attuazione dei suoi scopi l'Ente può aderire ed essere affiliato alle Organizzazioni Sindacali di categoria al fine di promuovere e concorrere alle iniziative delle stesse nell'ambito dei compiti istituzionali.
- Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente potrà do-tarsi di strutture operative.
- L'Ente non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Ente è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale che ammonta ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), di cui il 50% (cinquanta per cento), e quindi l'importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), costituisce il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Ente o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 5 - Risorse economiche

L'Ente trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- contributi previsti dal Contratto provinciale di lavoro;
- contributi degli associati e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- reddito derivante dal patrimonio di cui all'art. 4.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Ente.

Qualora il gettito dei contributi previsti dal Contratto provinciale di lavoro, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni assistenziali integrative di cui alla lettera A dell'art. 3 e per lo svolgimento delle altre attività previste dal medesimo art. 3, le Organizzazioni Istitutive promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra entrate contributive e spese per prestazioni.

Art. 6 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Ente si chiude al 30 giugno di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato di Gestione redige il bilancio consuntivo, che viene comunicato ai Soci.

Per la gestione dei trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio di cui all'art. 3, lettera A, l'Ente deve tenere una contabilità separata con evidenza delle quote di contribuzione destinate allo scopo e delle relative spese per prestazioni.

Il Comitato di Gestione redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo dell'anno prece-dente.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo in-diretto, utili o avanzi di gestione ai Soci, nonché fon-di, riserve o capitale.

Art. 7 - Responsabilità

I componenti del Comitato di Gestione sono responsabili verso l'Ente secondo le norme del mandato. E' però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle lavoratrici e dei lavoratori dell'agricoltura della Provincia di Verona promuovono la costituzione e l'attività dell'Ente nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi nelle categorie di appartenenza.

Esse non sono responsabili, né direttamente, né indirettamente, della gestione e amministrazione dell'Ente e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti assunti, né sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio

delle loro funzioni in seno all'Ente. Esse sono altresì escluse da ogni e qualsiasi forma di rappresentanza diretta dello stesso, essendo la loro funzione esclusivamente finalizzata ad attuare precise norme contrattuali.

Art. 8 – Soci

Sono Soci dell'Ente le Organizzazioni datoriali e sindacali agricole di cui ai sopra citati Contratti (le Organizzazioni Istitutive), e precisamente: "CONFAGRICOLTURA VERONA", "CIA - AGRICOLTORI ITALIANI, PROVINCIA CIA DI VERONA", "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VERONA", "FAI (FEDERAZIONE AGRICOLA, ALIMENTARE, AMBIENTALE, INDUSTRIALE ITALIANA) TERRITORIALE DI VERONA", "FEDERAZIONE LAVORATORI AGRO INDUSTRIA VERONA (FLAI VERONA)" e "U.I.L.A.- Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari - TERRITORIALE DI VERONA E TRENTO".

Tutti i Soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Ente;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i Soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità dell'Ente;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Ente.

Art. 9 - Organi

Sono organi dell'Ente:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Comitato esecutivo;
- f) Il Direttore
- g) il Collegio dei Sindaci.

Le cariche possono essere ricoperte a titolo oneroso pur nei limiti di legge.

E' ammesso il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Ente, preventivamente autorizzate dal Comitato di Gestione ed adeguatamente documentate.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Ente ed è composta dai sei rappresentanti legali pro-tempore delle Organizzazioni Istitutive e precisamente "CONFAGRICOLTURA VERONA", "CIA - AGRICOLTORI ITALIANI, PROVINCIA CIA DI VERONA", "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VERONA", "FAI (FEDERAZIONE AGRICOLA, ALIMENTARE, AMBIENTALE, INDUSTRIALE ITALIANA) TERRITORIALE DI VERONA", "FEDERAZIONE LAVORATORI AGRO INDUSTRIA VERONA (FLAI VERONA)" e "U.I.L.A.- Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari - TERRITORIALE DI VERONA E TRENTO".

Il Socio può farsi rappresentare in assemblea, anche da non soci. La delega deve essere conferita per scritto. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Le decisioni dell'Assemblea dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

In particolare, l'Assemblea:

- delibera in merito alle linee programmatiche dell'attività istituzionale e della gestione dell'Ente;

- nomina e revoca i membri del Comitato di Gestione tenendo conto di quanto previsto dal successivo art. 11;
- nomina e revoca i componenti del Collegio dei Sindaci;
- approva qualsiasi modifica al presente Statuto;
- approva lo scioglimento dell'Ente.

L'Assemblea inoltre approva, su proposta del Comitato di Gestione, entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno successivo.

L'Assemblea, inoltre, delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su richiesta di un Socio o del Comitato di Gestione o dello stesso Presidente.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Ente con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci e quindi mediante lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, spedita agli associati almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che non può essere fissata lo stesso giorno della prima convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Comitato di Gestione.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza degli associati con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali.

Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Art. 11 - Comitato di Gestione

Spettano al Comitato di Gestione l'amministrazione, la gestione nonché l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la spettanza delle prestazioni assistenziali e l'erogazione delle medesime, in attuazione delle linee programmatiche definite dall'Assemblea dei Soci, nonché dalle funzioni e/o compiti demandati dal CCNL e dal Contratto Provinciale di Lavoro degli Operai agricoli all'Ente e da Accordi Sindacali territoriali sottoscritti tra le Organizzazioni Istitutive.

Al Comitato di Gestione, compete altresì la nomina del Direttore

Il Comitato di Gestione è composto da 12 (dodici) membri nominati dall'Assemblea dei Soci, di cui 6 (sei) in rappresentanza dei datori di lavoro e 6 (sei) in rappresentanza dei lavoratori, designati, rispettivamente: 2 (due) da "CONFAGRICOLTURA VERONA", 2 (due) da "FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VERONA", 2 (due) dalla "CIA - AGRICOLTORI ITALIANI, PROVINCIA CIA DI VERONA", 2 (due) dalla "FAI (FEDERAZIONE AGRICOLA, ALIMENTARE, AMBIENTALE, INDUSTRIALE ITALIANA) TERRITORIALE DI VERONA", 2 (due) dalla "FEDERAZIONE LAVORATORI AGRO INDUSTRIA VERONA (FLAI VERONA)" e 2 (due) dalla "U.I.L.A.- Unione Italiana dei Lavori Agroalimentari - TERRITORIALE DI VERONA E TRENTO".

Essi durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

Nella sua prima riunione il Comitato di gestione nomina, nel suo seno, il Presidente e il Vicepresidente su proposta delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare uno dei componenti del Comitato, l'Organizzazione Sindacale che lo aveva designato indica un nuovo membro, che resterà in carica sino a scadenza degli altri componenti.

Mancando oltre la metà dei componenti, si intendono decaduti tutti i membri del Comitato, che dovrà essere ricostituito per intero.

Il Comitato di Gestione delibera tutti gli atti utili o necessari al conseguimento degli scopi dell'Ente essendo munito, a tal fine, di ogni potere sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. In particolare, il Comitato di Gestione delibera in merito:

- a) all'elezione, fra i propri membri, del Presidente e del Vicepresidente;
- b) alle modalità di riscossione dei contributi di cui all'art. 5;
- c) alle eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte delle iscritte e degli iscritti;

- d) all'utilizzo di eventuali avanzi di gestione delle diverse attività per l'implementazione di attività assistenziali di integrazione al reddito e/o per l'implementazione di attività in ambito di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;
- f) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;
- g) alla convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- h) all'adozione di regolamenti relativi alle modalità ed alle procedure di erogazione delle prestazioni assistenziali integrative e delle altre eventuali prestazioni;
- i) alla redazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- l) in generale, su tutte le materie relative alla corretta gestione dell'Ente.

Art. 12 - Deliberazioni

Il Comitato di Gestione si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno o quando il Presidente lo ritenga opportuno o a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Comitato di Gestione sono convocate dal Presidente a mezzo avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con un preavviso di almeno tre giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

I componenti il Collegio dei Sindaci hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato e devono essere convocati.

Per la regolare costituzione del Comitato e la validità delle sue deliberazioni sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e quindi il voto favorevole di almeno sette componenti. Per le deliberazioni di cui alle lettere c), d), h) dell'art. 11 è necessario il voto favorevole di più di otto componenti del Comitato di Gestione.

In seno al Comitato non è ammessa delega.

L'intervento alle adunanze del Comitato di Gestione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente e il Vicepresidente, eletti dal Comitato di Gestione fra i suoi componenti, durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Ente, previa delibera del Comitato di Gestione, può nominare procuratori delegati per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti;
- b) convoca e presiede il Comitato di Gestione;
- c) convoca l'Assemblea, previa delibera del Comitato di Gestione;

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Presidente spettano al Vicepresidente.

Art. 14 - Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente e dal Vicepresidente. Esso dà attuazione pratica alle delibere del Comitato di Gestione.

Il Comitato esecutivo, con delega del Comitato di Gestione, nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro gestisce la struttura tecnica a questo preposta.

Art. 15 – Direttore

Il Direttore è nominato dal Comitato di Gestione.

Al Direttore spettano le seguenti competenze:

- a) cura e segue l'attività complessiva dell'Ente accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente Statuto ed ai regolamenti approvati dal Comitato di Gestione;
- b) partecipa alle riunioni degli organi con la funzione di segretario verbalizzante e dà attuazione alle deliberazioni degli stessi;
- c) dà supporto all'attività, mediante studio e ricerca, anche avvalendosi del contributo degli eventuali esperti esterni;
- d) dirige la struttura dell'Ente, ne regola le funzioni, ne coordina e ne sviluppa l'attività;
- e) è responsabile delle attività dell'Ente e della gestione dei servizi;
- f) è responsabile della gestione e dello sviluppo delle risorse umane;
- g) è responsabile della gestione delle risorse economiche-finanziarie, nel rispetto degli indirizzi del Comitato di Gestione. Predispone la bozza di bilancio preventivo del rendiconto da sottoporre al Comitato di Gestione;
- h) è responsabile della gestione delle sedi, delle attrezzature e della sicurezza sul lavoro.

Art. 16 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi di cui uno con funzioni di Presidente, e 3 (tre) supplenti, nominati dall'Assemblea tra i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali.

I Sindaci effettivi ed i Sindaci supplenti durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili. In particolare, il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Ente, vigila sull'osservanza delle leggi, dei contratti collettivi, delle norme statutarie e regolamentari, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige apposita relazione sul consuntivo da presentare all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Sindaci accerta altresì, almeno ogni sei mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente.

I Sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e possono richiedere notizie riguardanti l'andamento della gestione o determinate operazioni.

Il Collegio redige verbale di tutte le riunioni e ispezioni.

I verbali sono trascritti nel libro del Collegio dei Sindaci.

Art. 17 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Ente l'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. Ultimata la liquidazione, il patrimonio residuo dell'Ente sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli della Provincia di Verona, salvo che sia diversamente disposto dalla legge.

Art. 18 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.